




Regione Piemonte Provincia Torino	Comune di OZEGNA
	Allegato alla Deliberazione C.C. N. 23 del 24.06.2002
	<p>IL SINDACO (Nepute Fus Claudio)</p>  <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Zucco rag. Lidia)</p>  <p>IL SEGRETARIO COMUNALE (Battaglia dr. Antonino)</p> 
	OMOLOGAZIONE SANITARIA L.R. N.5 del 15.3.2001 Dell'A.S.L. N. 9 di Ivrea in data 15.05.2002
	Titolo dell'elaborato:
	REGOLAMENTO ESTETISTI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Procedura di adozione
- Art. 3 - Commissione consultiva comunale
- Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 5 - Autorizzazione d'esercizio - Superficie minima
- Art. 6 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 7 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri
- Art. 8 - Accertamento dei requisiti igienici
- Art. 9 - Accertamento della qualifica professionale
- Art.10 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti
- Art.11 - Aggiornamento dati della rete di servizio
- Art.12 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione
- Art.13 - Subingresso
- Art.14 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore
- Art.15 - Cessazione dell'attività
- Art.16 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art.17 - Esposizione delle tariffe
- Art.18 - Orari
- Art.19 - Vigilanza
- Art.20 - Sanzioni
- Art.21 - Disposizioni transitorie e finali
- Art.22 - Rimandi

Art.1 - Oggetto del regolamento.

1.1 Il presente Regolamento in conformità alle norme della Legge 4 gennaio 1990 n° 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n° 54 disciplina l'attività di:

a) ESTETISTA, titolo che designa le attività comprendenti le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Sono incluse tra le attività di estetista e quindi soggette ad autorizzazione, quelle inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto come quelle di truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure e pedicure e massaggiatore facciale.

Sono incluse nell'attività di estetista e quindi soggette ad autorizzazione, le attività svolte all'interno dei centri abbronzanti o nelle palestre o in altre simili attività, anche quando l'attività esercitata consista nella mera messa a disposizione di lampade abbronzanti o altre apparecchiature inserite nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico allegato alla Legge 1/90 a favore dei clienti senza alcun intervento attivo degli operatori sulla persona.

Sono invece escluse dall'attività di estetista le attività che riguardano i "tatuaggi" ed il "piercing", che tuttavia dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

1.2 Tali attività possono essere esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

Art.2 - Procedura di adozione.

2.1 Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentito il parere non vincolante delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale

2.2 Del Regolamento adottato viene chiesta l'omologazione ai sensi dell'articolo 109 della LR n. 5 del 15.3.2001 all'A.S.L. N. 9 di Ivrea – Dipartimento di prevenzione.

Art.3 - Commissione consultiva comunale.

3.1 La Commissione Comunale, prevista dall'art.2 bis della Legge 14 febbraio 1963 n° 161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n° 1142, qualora nominata dal competente organo comunale sulla base delle norme dello Statuto comunale, va integrata con due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o su loro delega dalle Associazioni provinciali.

3.2 Per l'anno 2001 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la Commissione Comunale, prevista dall'art. 2 bis della Legge 14 febbraio 1963 n. 161, non è ritenuta tra quelle indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali. Per gli anni a seguire la valutazione sarà espressa come previsto entro 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Art.4 - Modalità di svolgimento delle attività.

4.1 Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

4.2 Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n° 713.

4.3 Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purché il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio dell'estetista.

4.4 Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionale presso enti, istituti, ospedali, alberghi piscine, palestre, ed altri simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

I locali destinati al servizio devono tuttavia essere dichiarati conformi alle normative igienico sanitarie vigenti.

4.5 E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione a titolo di dimostrazione salvo che le iniziative non siano organizzate nel corso dell'attività di formazione e aggiornamento da scuole professionali che siano state autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato.

4.6 L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere secondo il dettato dell'art.15 della L.R. 54/92, ma in questo caso devono essere disponibili locali separati, ovvero deve essere svolta in locali, pure appartenenti alla stessa struttura, ma separati rispetto a quelli ove si svolge l'attività di barbiere o parrucchiere.

Art.5 - Autorizzazione d'esercizio - Superficie minima.

5.1 L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

5.2 Per l'esercizio dell'attività di estetista è necessaria la superficie minima fissata dalle vigenti normative in materia igienico sanitaria.

5.3 L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, sentito il parere non vincolante della Commissione Comunale integrata dai rappresentanti degli estetisti e prevista dall'art.2 bis della Legge 161/63 e previo accertamento di ognuno dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 8 e 9 successivi.

Art.6 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

6.1 La richiesta di autorizzazione d'esercizio e la richiesta di verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate dei procedimenti tecnici usati e degli addetti devono essere inoltrate al Comune competente ognuna in carta bollata e devono contenere la prima:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda se diverso dal titolare,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda vanno allegati:

- A) il certificato della Commissione provinciale dell'artigianato relativo alla qualifica professionale;
- B) l'indicazione del direttore dell'azienda per le aziende diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;

e la seconda deve contenere:

- 1) i dati anagrafici del titolare richiedente,
- 2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
- 3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda vanno allegate:

- A) 3 copie della planimetria dei locali in scala 1:100,

Art.7 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri.

7.1 L'autorizzazione di cui all'art.5, può essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui alla legge quadro sull'artigianato Legge 8 agosto 1985 n°443.

7.2 L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulta iscritta all'albo delle imprese artigiane.

7.3 Per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui al primo comma, si accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese.

Art.8 - Accertamento dei requisiti igienici.

8.1 L'autorizzazione di cui all'art.5, può essere rilasciata soltanto previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, nonché ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività secondo le norme e disposizioni vigenti in materia oggi rilevate nel documento definito Allegato A.

8.2 L'accertamento spetta al Responsabile del servizio che si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art.9 - Accertamento della qualifica professionale.

9.1 L'autorizzazione di cui all'art.5, può essere rilasciata previo accertamento della qualifica professionale del richiedente, oppure del titolare oppure del direttore dell'azienda.

9.2 L'accertamento si definisce con l'acquisizione dell'atto di certificazione di qualifica rilasciato dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art.10 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti.

10.1 L'autorizzazione di cui all'art.5, può essere rilasciata previo accertamento della distanza metrica lineare tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

10.2 La distanza è calcolata in via analogica con il settore di barbieri e parrucchiere secondo i calcoli riportati nell'allegato B.

10.3 Il criterio della distanza non si applica nei casi di subingresso in qualunque forma il subingresso sia realizzato.

10.4 La distanza va calcolata a inizio di ogni anno seguito a cura dell'ufficio competente ed è fissata tra tipologie simili, come espresso nella tabella che segue:

Distanza	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Distanza tra estetisti	244		

10.5 L'accertamento della distanza metrica lineare è affidato agli organi di polizia municipale.

10.6 Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

10.7 Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla porta di ingresso del fabbricato stesso.

Art.11 - Aggiornamento dati della rete di servizio.

11.1 Per calcolare la distanza tra esercizi di cui all'art.10, saranno aggiornati a cura dell'ufficio competente i dati relativi alla formula adottata e in particolare quelli relativi agli addetti occupati nella rete tramite distribuzione e raccolta di apposita scheda di rilevazione.

Art.12 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione.

12.1 Le aziende che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale del territorio comunale, devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente dichiarare la disponibilità a restituire l'autorizzazione in essere, per consentire il rilascio di nuova autorizzazione.

12.2 In tale caso per il calcolo delle distanze non viene considerato il locale dell'esercizio di cui si chiede il trasferimento.

12.3 L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previo parere non vincolante solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile della Commissione comunale richiamata all'articolo 3 del presente Regolamento.

12.4 La nuova autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e di una distanza dagli altri esercizi esistenti pari al 50% di quella fissata dall'articolo 10

12.5 E' rilasciata l'autorizzazione in deroga alle distanze minime previste dall'art.10 solo nei seguenti casi adeguatamente comprovati:

- a) acquisto dell'immobile in cui viene esercitata l'attività;
- b) definitivo deperimento e impossibile utilizzo dello stabile sede dell'attività;
- c) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

12.6 Può essere consentito il trasferimento temporaneo per un periodo massimo di sei mesi non prorogabili, previo accertamento dei requisiti igienici dei nuovi locali, in caso di lavori di manutenzione e ristrutturazione dei locali sede di autorizzazione.

Art.13 - Subingresso

13.1 Il subingresso nell'attività di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti igienico sanitari degli stessi, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività secondo le procedure fissate al precedente articolo 6.

13.2 Il subentrante può iniziare l'attività solo che sia stata presentata la dichiarazione del comma precedente.

13.3 L'autorizzazione del cedente decade dalla data di subingresso dichiarata.

Art.14 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore – Ferie.

14.1 La sospensione dell'attività di estetista per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

14.2 Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabile per il periodo e per i motivi di necessità o per altri gravi motivi da documentare in ogni caso.

Art.15 - Cessazione dell'attività.

15.1 Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Responsabile del Servizio apposita comunicazione di cessata attività con l'esatta data del termine che dovrà avvenire entro 30 giorni da tale data restituendo contestualmente il relativo atto autorizzatorio.

Art.16 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

16.1 L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di quindici giorni qualora venga formalmente accertato che l'esercizio effettua con continuità e senza giustificato motivo interruzioni giornaliere dell'attività.

16.2 L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi della persona autorizzata;
- b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) per la sospensione non autorizzata dell'attività se superiore a 30 giorni.

Art.17 - Esposizione delle tariffe.

17.1 E' fatto obbligo ai titolari delle attività di estetista di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Art.18 - Orari.

18.1 L'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

apertura antimeridiana	non oltre le ore	9,00
chiusura serale	non oltre le ore	20,00

La deroga alla chiusura serale - ottenibile su espressa richiesta dell'imprenditore - non potrà comunque in ogni caso essere concessa oltre le ore 22,00.

18.2 Il turno di riposo settimanale potrà essere fissato in giorni diversi dal lunedì ed essere realizzato anche in due mezze giornate.

La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

18.3 Nel periodo 1 giugno - 30 settembre di ogni anno le imprese potranno variare il proprio orario di apertura e chiusura sempre con i limiti di cui al punto 17.1 previa comunicazione al Comune.

18.4 E' prevista - salvo richiesta di deroga scritta da parte degli operatori del settore - la chiusura totale delle attività nelle seguenti festività:

Capodanno - Epifania - 25 aprile - 1 maggio - 15 agosto - Natività - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - Santo Stefano.

18.5 Qualora le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì o martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato orario normale.

18.6 Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Responsabile del Servizio.

Art.19 - Vigilanza.

19.1 Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di estetista.

Art.20 - Sanzioni.

20.1 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

20.2 Possono essere adottate le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni;
- c) revoca dell'autorizzazione.

Art.21 - Disposizioni transitorie e finali.

21.1 Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista hanno diritto a continuare l'attività per 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

21.2 Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo, non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

Art.22 - Rimandi.

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ALLEGATO A * (vedi nota)

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
 - a) la superficie areo-illuminante non inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento; Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 art. 10).
 - b) In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

- 2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

- 3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

- 4) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico;

- 5) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1.80 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 6) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.56 n. 303 art. 18).

- 7) tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con

apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;

8) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

9) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

10) al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata se necessario;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati o sterilizzati; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga;
- g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- h) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- o) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- p) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

13) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della vigente normativa.

14) le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.90 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato é a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica o del Direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Requisiti igienici per attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

*** Nota : E' stato integralmente allegato il testo riveduto e corretto dalla Regione Piemonte - Assessorato Assistenza Sanitaria - inviato a tutti i Comuni con nota dell'Assessore n° 1741/48/767 del 15 marzo 1995.**

ALLEGATO B

E stata rilevata la rete di servizio esistente secondo le schede che seguono:

SETTORE DEGLI ESTETISTI

Nessuna presenza.

Rapporti di densità rilevati

Definiamo la valutazione prevista dalla legge e fissiamo gli indicatori di densità della rete di settore di Ozegna secondo i seguenti schemi:

parametro	totale utenza	rapporto
ESTETISTI/pop	1.189	1 : 1.189
Addetti estetisti	1.189	-

Da qui fissiamo i rapporti obiettivo considerati accettabili per il prossimo triennio:

TIPOLOGIA	RAPPORTO EFFETTIVO	RAPPORTO OBIETTIVO
ESTETISTI	1:1189	1: 1500

Criteri di fissazione delle distanze tra esercizi.

Per la fissazione delle distanze tra operatori dello stesso settore tipologico, vale a dire tra estetista e estetista ci si avvale della proposta della Regione Piemonte.

Di fatto la distanza minima coincide con il lato minimo di influenza di ciascun tipo di esercizio.

La determinazione matematica avviene dividendo la superficie abitata del Comune o della zona individuata nel Regolamento per il numero degli esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione residente e fluttuante calcolata.

Il numero è dato dal rapporto tra il numero degli addetti ritenuti necessari come obiettivo del prossimo triennio e fissati nel paragrafo precedente e la media degli addetti per esercizio in attività.

La distanza si calcola secondo la seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti della zona}}{\text{n}^\circ \text{ addetti in esercizio}}}$$

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitante per addetto}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attivit\`a}}}$$

Nel calcolo delle distanze si devono in sostanza considerare i seguenti fattori numerici:

- la superficie abitata del Comune ottenuta dai dati Istat riferiti alle abitazioni occupate e non occupate temporaneamente del territorio comunale;
- la popolazione residente e fluttuante sul Comune;
- il numero degli addetti in attivit\`a nel Comune;
- il numero degli addetti ritenuti necessari per l'attivit\`a nel Comune;

La valutazione dei fattori numerici va fatta tenuto conto dei seguenti criteri:

- La popolazione di riferimento e quella fluttuante \`e quella dei residenti nel Comune di riferimento al 31 dicembre 2000.
- Gli addetti in attivit\`a sono accertati con il contributo delle aziende secondo il dato rilevato al 31 dicembre antecedente a quello di calcolo. Sono considerati addetti:
 - il titolare, i soci che prestano la loro opera, i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attivit\`a, i dipendenti qualificati con almeno due anni di attivit\`a
- Per addetti ritenuti necessari nel Comune si intendono quelli oggettivamente ritenuti necessari a garantire il servizio ai potenziali utenti. Vengono individuati secondo il dato fornito dalla Regione Piemonte nella propria ipotesi di Regolamento inviata ai Comuni in data 11.12.1992.

Dato anno 2001-2003

Addetti ritenuti necessari per attivit\`a di estetista 1: ogni 1.500 utenti

Il calcolo per l'anno 2001

$$\text{distanza minima} = \frac{47.846}{\frac{1.189}{1.500} : \frac{1}{1}} = 244$$